



COMUNE DI VALENTANO

Prov. di Viterbo

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla L. 160/2019 – articolo 1 – commi 816-847

Approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 17.11.2025

Sommario

Art. 2 - Presupposto	3
Art. 3 – Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee	3
Art. 4 - Soggetto obbligato.....	4
Art. 5 - Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni	4
Art. 6 - Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione	5
Art. 7 - Gestione finanziaria.....	6
Art. 8 - Occupazioni e pubblicità abusive.....	6
Art. 9 - Richiamo al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....	7
Art. 10 - Obblighi del concessionario	7
Art. 11 - Durata dell'occupazione di suolo pubblico, degli spazi pubblicitari e delle affissioni	7
Art. 12 - Titolarità della concessione o autorizzazione	7
Art. 13 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	7
Art. 14 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	8
Art. 15 - Criteri per la determinazione delle tariffe	8
Art. 16 - Tariffa per le occupazioni e per la pubblicità permanenti e temporanee.....	9
Art. 17 - Classificazione delle strade	9
Art. 18 - Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.....	10
Art. 19 - Canone su passi carrabili.....	10
Articolo 20 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.	10
Art. 21 - Divieti.....	10
Art. 22 - Affissioni Pubbliche	11
Art. 23 - Modalità delle pubbliche affissioni	11
Art. 24 - Diritto sulle pubbliche affissioni	11
Art. 25 - Materiale pubblicitario abusivo.....	12
Art. 26 - Canone di Occupazione nei Mercati	12
Art. 27 - Riduzioni	12
Art. 28 - Esenzioni	13
Art. 29 - Pagamento del canone	15
Art. 30 - Attività di recupero di pagamenti irregolari e rimborsi.....	15
Art. 31 - Compiti di vigilanza della Polizia Locale	16
Art. 32 - Entrata in vigore	16
Art. 33 - Norme transitorie e finali	16

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il presente Regolamento disciplina altresì il Servizio delle Pubbliche Affissioni.

Art. 2 - Presupposto

1. Il presupposto del Canone si individua:

a) nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (ad esclusione delle occupazioni soprastanti realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) e degli spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (ad esempio, aree private di qualsiasi natura soggette a pubblico passaggio, marciapiedi e strade pubbliche, parchi, pertinenze di edifici, aree pubbliche in genere).

b) nella diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, da chiunque effettuata a qualunque titolo, tranne i casi di esenzione, mediante impianti installati:

1. su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;

2. su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

3. all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica tesi a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 3 – Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari possono essere permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, a qualsiasi titolo effettuate, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, che abbiano durata non inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno.

4. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui concessioni o autorizzazioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono, incluse le occupazioni di aree per lo svolgimento di mercati ambulanti.

5. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato (suolo occupato dalle colonnine montanti e quello occupato dagli autoveicoli in sosta per il rifornimento di carburante); non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

Art. 4 - Soggetto obbligato

1. Il Canone di Occupazione è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio; nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti obbligati in solido al pagamento del canone.
2. Il Canone Pubblicitario, in via principale, è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità o ancora il soggetto pubblicizzato.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso, è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Art. 5 - Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti comunali, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche, nonché spazi ed aree ad uso pubblico senza avere ottenuto la concessione e aver pagato il relativo canone. Gli uffici comunali di seguito elencati sono competenti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni, previa verifica e quantificazione del canone da parte dell'Ufficio Tributi:
 - a) Settore Tecnico Ufficio Edilizia privata: occupazioni di suolo pubblico per lavori edili e installazioni impianti pubblicitari, le cui istanze dovranno essere inoltrate allo sportello SUE, o, in alternativa, al protocollo comunale via pec;
 - b) Settore Polizia Locale e SUAP: occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio e assegnazioni dei posteggi ricorrenti presso i mercati, passi carrabili, assegnazioni dei posteggi giornalieri nelle aree destinate al commercio in forma ambulante, nonché tutte le altre occupazioni non comprese nei punti precedenti, le cui istanze dovranno essere inoltrate attraverso lo sportello telematico SUAP "impresainungiorno";
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di completare in tempo utile gli adempimenti istruttori.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare e delle strutture pubbliche ivi già esistenti (ad. esempio, chioschi);
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni e/o ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire, mediante presentazione dei relativi elaborati progettuali.

6. Ricevuta la domanda, il Comune può pubblicare avviso sull'albo pretorio per consentire la presentazione di eventuali domande concorrenti entro 10 giorni. Ciò avviene solo nei casi in cui l'occupazione riguardi l'installazione di strutture principali per l'avvio di nuove attività economiche o altre attività rilevanti.

7. La pubblicazione di cui al comma 6 non si applica alle richieste relative a strutture accessorie ad attività già esistenti (es. tavolini, sedie, vasi, ecc.).

8. Per ciò che concerne la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

9. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il Comune procederà al conguaglio fra l'importo dovuto e quello pagato per lo stesso periodo in seguito alla nuova dichiarazione.

10. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro le date di scadenza previste, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro i medesimi termini.

11. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità effettuata con insegne e cartelli, locandine, targhe, stendardi e simili, nonché quella con veicoli, si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal trentesimo giorno precedente a quello in cui è stato effettuato l'accertamento.

12. Le concessioni vengono rilasciate fatti salvi i diritti di terzi, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, regionali, statali e nel rispetto della sussistenza di eventuali vincoli paesaggistici, culturali ambientali o qualsivoglia altro vincolo sovra ordinato.

13. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della Segnalazione Certificata d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i..

Art. 6 - Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione

1. Nel caso in cui il titolare della concessione o autorizzazione, essendo in difetto con il pagamento del relativo canone, non provveda alla regolarizzazione entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di messa in mora da parte dell'Ufficio Tributi, oppure nel caso di gravi violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento, l'ufficio che ha rilasciato la concessione o autorizzazione potrà procedere alla relativa revoca.

2. In caso di revoca o sospensione per motivi di pubblico interesse, si procederà alla restituzione del canone pagato in eccesso, dal giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio pubblico occupato o della rimozione dell'impianto pubblicitario, fino all'ultimo giorno al quale il pagamento si riferiva.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione o della autorizzazione per colpa del concessionario o dell'autorizzato, il Comune provvederà a trattenere il canone pagato a titolo di penale.

4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.

5. Nel caso di rinuncia alla concessione di occupazione, se questa non è ancora iniziata, si ha diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Se invece l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Art. 7 - Gestione finanziaria

1. Le attività di quantificazione e riscossione del Canone vengono svolte ordinariamente da parte dell'Ufficio Tributi comunale.
2. A tal fine, l'Ufficio Protocollo provvede alla trasmissione delle istanze presentate dagli utenti, oltre che all'ufficio di competenza, anche all'Ufficio Tributi per la determinazione del relativo canone.
3. Una volta quantificato il canone, l'Ufficio Tributi procede alla sua trasmissione all'ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione per la successiva comunicazione all'utente.
4. L'ufficio che ha rilasciato la concessione/autorizzazione procede alla sua trasmissione per conoscenza all'Ufficio Tributi.
5. L'ufficio Tributi, in seguito ai controlli effettuati sulla regolarità dei pagamenti, provvede alla trasmissione agli uffici che hanno rilasciato le concessioni/autorizzazioni di un elenco di tutti i contribuenti che non sono in regola, ai fini dei successivi provvedimenti di revoca.
6. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il concessionario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti.

Art. 8 - Occupazioni e pubblicità abusive

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle autorizzate con regolare atto di concessione e/o autorizzazione.
2. Le occupazioni e le pubblicità abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni e le pubblicità abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, oppure in caso di difformità dalla stessa o per le quali non sia stato pagato il relativo canone, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, oppure effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
7. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione, secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 5.

Art. 9 - Richiamo al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. Continuano ad essere considerate valide le norme stabilite al Capo I delle Parti I, II e III del Piano generale degli impianti approvato con delibera del Consiglio comunale n. 55 del 22/06/1994, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente Regolamento.

Art. 10 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

3. Nel caso di occupazioni ricorrenti, il concessionario è obbligato a rimuovere ogni struttura e/o manufatto alla scadenza di ogni periodo.

Art. 11 - Durata dell'occupazione di suolo pubblico, degli spazi pubblicitari e delle affissioni

1. Le concessioni di suolo pubblico sono rilasciate per la durata massima di anni 9 (nove).

2. Le concessioni di spazi pubblicitari sono rilasciate per la durata prevista dal titolo relativo. La tempistica concessa è variabile in base alle caratteristiche dell'evento pubblicitario; dovrà comunque essere posto un termine che non potrà essere superiore ad anni 9 (nove), fatta eccezione per le insegne pubblicitarie che avranno rinnovo automatico fino a disdetta da parte dell'avente titolo, cessione o chiusura dell'attività.

Art. 12 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Art. 13 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio

pubblico o del bene pubblico concesso;

c) la subconcessione del titolo concessorio o autorizzativo;

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

c) la rinuncia del concessionario, da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della riconsegna dell'area.

Art. 14 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rinnovabili per un periodo di durata pari a quello originariamente concesso, previa presentazione di apposita istanza almeno trenta giorni prima della scadenza del titolo in essere.

2. Il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della Segnalazione Certificata d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i..

3. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla discrezionalità dell'Ente, che potrà motivatamente negare il rinnovo per ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcun diritto al risarcimento o indennizzo da parte del concessionario.

4. Le autorizzazioni per occupazioni temporanee possono essere prorogate per un periodo pari a quello originariamente autorizzato, previa richiesta da presentarsi almeno due giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

5. Si procederà in ogni caso ai sensi dell'art. 4, comma 6, nei casi di eventuale concorrenza tra più istanze.

Art. 15 - Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Le tariffe del Canone di Occupazione sono determinate dalla Giunta comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019 sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

b) superficie, espressa in metri quadrati, durata, tipologia e finalità dell'occupazione;

c) durata dell'occupazione;

2. L'unità minima di tassazione è individuata nel metro quadrato. L'arrotondamento superiore al metro è sempre effettuato per eccesso

3. Le tariffe del Canone Pubblicitario sono determinate dalla Giunta comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019 sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

b) superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;

c) durata del messaggio pubblicitario;

d) tipologia dell'impianto (opaco o luminoso) tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
--

Descrizione

MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

4. L'unità minima di tassazione è di trecento centimetri quadrati; le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

5. Per i mezzi bifacciali, ai fini della determinazione della tariffa da applicare, si considera la superficie complessiva di essi; le eventuali maggiorazioni si applicano invece alle singole superfici.

6. Per i mezzi pubblicitari con più di due facce, o aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

8. Le maggiorazioni delle tariffe a qualunque titolo previste, sia per l'occupazione che per la pubblicità, sono cumulabili e si applicano alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili, tranne nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Art. 16 - Tariffa per le occupazioni e per la pubblicità permanenti e temporanee

1. Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadrati. Ai sensi dell'art. 1, comma 820, della Legge 160/2019 l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.

Art. 17 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione di cui all'art. 2, comma 1 lett. a), nonché del Canone pubblicitario di cui al medesimo art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), le strade e le aree comunali considerate le modeste dimensioni del Comune di Valentano sono classificate in un'unica categoria, Zona 1, che comprende l'intero territorio del Comune di Valentano.

Art. 18 - Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq. del 10 % per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 19 - Canone su passi carrabili.

1. Sono esenti dal pagamento le concessioni rilasciate per i passi carrabili.

Articolo 20 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta è soggetta al rilascio della concessione da parte del competente ufficio comunale.
2. Gli importi dovuti sono regolati dalla normativa di cui all'articolo 1, commi 813-836 della Legge 160/2019.

Art. 21 - Divieti

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme alla normativa nazionale e regionale di settore, alle disposizioni regolamentari di carattere urbanistico, a quanto previsto dal presente Regolamento.

2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità effettuata con modalità differenti da quelle autorizzate ai sensi del presente Regolamento.

3. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

4. È vietato immettere volantini, dépliant e qualsiasi altro tipo di materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e gli androni delle abitazioni private, sui parabrezza e lunotti delle autovetture, sia in area pubblica che in area privata ad uso pubblico, nonché su tutti gli altri tipi di veicoli. La distribuzione del materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente mediante consegna a mano o deposito esclusivamente all'interno delle cassette postali.

5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non pregiudichi la sicurezza stradale.

6. Per motivi di sicurezza, è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari sui sostegni della pubblica illuminazione e su qualunque sostegno portante impianti di trasmissione dell'energia.

7. È vietata qualsiasi forma di occupazione del suolo pubblico non conforme alla normativa nazionale e regionale di settore, alle disposizioni regolamentari di carattere urbanistico, a quanto previsto dal presente Regolamento.

8. È vietata qualsiasi forma di occupazione del suolo pubblico effettuata con modalità differenti da quelle autorizzate ai sensi del presente Regolamento.

9. In ossequio a quanto stabilito dall'art. 20 del CDS:

a) sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili;

b) sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico, ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale.

10. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento

del CDS. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti argomentati in precedenza, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.

11. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2, del CDS

12. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 22 - Affissioni Pubbliche

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio comunale n. 55 del 22/06/1994.

3. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Valentano costituiscono un servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 23 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico, le istanze devono essere inoltrate all'Ufficio tributi nel caso di gestione diretta, o al concessionario eventualmente designato.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Art. 24 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta comunale con la

quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Art. 25 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Art. 26 - Canone di Occupazione nei Mercati

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è determinato dal Comune con Delibera di Giunta comunale in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore. La tariffa calcolata a giorno è ridotta del 70% per le occupazioni che si protraggono fino a 6 ore, per le occupazioni che si protraggono fino a 9 ore la tariffa calcolata a giorno è ridotta del 40%.
4. Le occupazioni sono permanenti se effettuate con strutture fisse al suolo per l'intero anno solare; sono temporanee se si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.
5. Per le occupazioni nei mercati, da parte dei titolari di concessione, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sono applicate le riduzioni previste dall'art. 27 comma 2, lett. a) e d) del presente Regolamento.
6. Gli importi dovuti sono riscossi secondo le modalità previste dall'art. 29 del presente Regolamento.
7. La tariffa di occupazione del canone mercatale può essere maggiorata del 20% in occasione della fiera.

Art. 27 - Riduzioni

1. Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili, tranne nei casi specificamente previsti, e non si applicano in caso di occupazione e di pubblicità abusive.
2. Le tariffe base del Canone di Occupazione sono ridotte nelle seguenti misure:
 - a) 50%, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente;
 - b) 50% per le occupazioni che superano i 30 giorni;

- c) 50%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - d) 30%, per le occupazioni temporanee che superano i 15 giorni;
 - e) 90%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
 - f) le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo sono ridotte ad 1/4 del dovuto ad eccezione delle occupazioni con cavi e condutture per la fornitura dei servizi di pubblica utilità.
3. Le riduzioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono singolarmente cumulabili con quella prevista alla lettera d), e si applicano sul prodotto finale.
4. Le tariffe base dei diritti sulle pubbliche affissioni sono ridotte:
- del 50% il diritto sulle affissioni per gli annunci mortuari.

Art. 28 - Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone di Occupazione:

- a) Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, realizzate da organizzazioni/associazioni, senza scopo di lucro, alle quali aderisce il Comune, non comportanti attività commerciale;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D.lgs. 460/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di tre ore;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- j) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- m) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato;
- n) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali;
- p) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- q) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- r) esenzioni in caso di evento emergenziale. Nel caso di proclamazione dello stato di emergenza o calamità naturali, la Giunta comunale può provvedere, con apposita delibera, all'esenzione totale o

parziale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di determinate categorie di occupazioni coinvolte negli eventi.

2. Sono esenti dal Canone Pubblicitario:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

d) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro, di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

m) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

n) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

o) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

p) esenzioni in caso di evento emergenziale. Nel caso di proclamazione dello stato di emergenza o calamità naturali, la Giunta comunale può provvedere, con apposita delibera, all'esenzione totale o parziale del canone pubblicitario di determinate categorie di occupazioni coinvolte negli eventi.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Valentano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

g) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

h) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 29 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, nei seguenti modi:

a) direttamente presso la Tesoreria comunale;

b) attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune;

c) attraverso la piattaforma pagoPA.

2. La scadenza in unica soluzione per il versamento del canone è fissata al 30 aprile di ogni anno.

3. Gli operatori commerciali, non titolari di posteggio fisso presso i mercati, devono versare il canone all'atto della concessione del posteggio, pena la mancata assegnazione dello stesso posteggio per la giornata mercatale per tale fattispecie non si procede al versamento per somme inferiori a € 5,00.

4. Il canone verrà richiesto ai soggetti obbligati con apposita comunicazione nella quale verranno indicate le scadenze di pagamento.

Art. 30 - Attività di recupero di pagamenti irregolari e rimborsi

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto. La sanzione è ridotta al 10% qualora il pagamento venga effettuato con un ritardo non superiore a 15 (quindici) giorni

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 50 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 50 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto fermo restando

l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. Sulle somme non versate a titolo di canone sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge;

5. In tema di sanzioni, interessi, ravvedimenti, compensazioni rimborsi e rateizzazioni si richiamano le norme previste nel Regolamento Generale delle Entrate per quanto compatibili.

Art. 31 - Compiti di vigilanza della Polizia Locale

1. Il Settore Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio tributi le forme di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate in difformità alle disposizioni ivi previste e a quelle dettate dal Codice della Strada.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione, ed annulla e sostituisce i precedenti regolamenti riguardanti la stessa disciplina.

Art. 33 - Norme transitorie e finali

1. Le concessioni per occupazioni permanenti rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e prive di un termine di durata cessano di avere efficacia decorsi sei (6) mesi dalla data di notificazione del presente regolamento ai soggetti interessati. Entro tale termine, gli stessi potranno presentare nuova istanza di rilascio, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 4 e 14;

2. Resta ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di accertamento e riscossione del COSAP e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, relativamente alle annualità pregresse;

3. Nelle more dell'adozione del regolamento per il decoro urbano in corso di redazione, al fine del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli arredi urbani, dovranno essere proposti arredi in continuità con quanto predisposto dall'Amministrazione comunale attraverso la Rete di Imprese per la valorizzazione del nucleo urbano;

4. Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali in vigore ed alle normative regionali e nazionali applicabili;

5. Con l'approvazione del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari e gli atti comunali generali in contrasto con lo stesso.